

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA  
SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA**

# **RESOCONTO STENOGRAFICO**

**INDAGINE CONOSCITIVA**

**13.**

**SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 2004**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TOMMASO FOTI**

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA  
SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA**

**RESOCONTO STENOGRAFICO  
INDAGINE CONOSCITIVA**

13.

**SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 2004**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TOMMASO FOTI**

**INDICE**

	PAG.
<b>Sulla pubblicità dei lavori:</b>	
Foti Tommaso, <i>Presidente</i> .....	3
<b>INDAGINE CONOSCITIVA SULL'ARMONIZ- ZAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE DELL'ANAGRAFE TRIBUTARIA:</b>	
<b>Audizione del presidente garante per la pro- tezione dei dati personali, professor Ste- fano Rodotà:</b>	
Foti Tommaso, <i>Presidente</i> .....	3, 8, 10, 12
Labellarte Gerardo (Misto-SDI) .....	9
Nocco Giuseppe Onorato Benito (FI) .....	9
Rodotà Stefano, <i>Presidente garante per la protezione dei dati personali</i> .....	3, 8, 9, 10
Santagata Giulio (MARGH-U) .....	9



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
TOMMASO FOTI

**La seduta comincia alle 14,25.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

**Sulla pubblicità dei lavori.**

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito).*

**Audizione del presidente garante per la protezione dei dati personali, professor Stefano Rodotà.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'armonizzazione dei sistemi di gestione dell'anagrafe tributaria, l'audizione del presidente garante per la protezione dei dati personali, professor Stefano Rodotà.

L'audizione odierna riguarderà, in particolare, i punti di contatto tra la materia dello scambio di dati fiscali e quella della tutela della riservatezza.

Do, quindi, la parola al professor Rodotà, ringraziandolo per la sua partecipazione ai lavori della nostra Commissione.

STEFANO RODOTÀ, *Presidente garante per la protezione dei dati personali.* Signor presidente, desidero ringraziare lei e la Commissione per l'ulteriore invito rice-

vuto; già, infatti, ho avuto occasione di partecipare ai vostri lavori in precedenti audizioni.

Premetto che la finalità di rendere disponibili, attraverso una circolazione transnazionale, i dati riguardanti la posizione tributaria dei soggetti è, ovviamente, meritevole della massima considerazione; non ho bisogno di insistere, in questo momento, sulla necessità di una collaborazione internazionale per la lotta ad ogni forma di evasione tributaria o reato fiscale.

Peraltro, vorrei ricordare che l'autorità garante ha assicurato la possibilità di una conoscenza e di un controllo diffuso sui dati, ritenendo opportuno che questo specifico dato personale, per la rilevanza sociale che assume, debba essere sottoposto ad una tutela, per così dire, meno intensa di quella prevista per altri dati personali. Quindi, è coerente con tale linea dell'autorità la considerazione piena dell'obiettivo che si vuole raggiungere attraverso questa circolazione internazionale dei dati. Ovviamente, ciò non esclude la necessità di mantenere ferme una serie di garanzie, anche per rendere meno attaccabile tale collaborazione tra soggetti a livello internazionale.

Mi limito a ricordare che, in particolare, il nuovo codice in materia di protezione dei dati personali, entrato in vigore il 1° gennaio 2004, ha sottolineato, all'articolo 3, la rilevanza del principio di necessità — si devono « trattare » soltanto i dati strettamente necessari per la finalità di raggiungere — e quella, altresì, del principio di proporzionalità tra la finalità che si vuole, appunto, realizzare ed i dati che si vogliono utilizzare.

Naturalmente, tali considerazioni, come brevemente riferirò, avranno una diversa

consistenza a seconda che ci si trovi di fronte ad un semplice trasferimento (un caso specifico di dati riguardanti un determinato soggetto), alla costituzione — come si sostiene, peraltro, nel documento inviatomi — di una rete integrata (quindi, dotata di un carattere di permanenza) o addirittura ad un'eventuale banca delle anagrafi tributarie, con una sorta di centralizzazione.

Affrontando più specificamente la questione del trasferimento all'estero dei dati riguardanti la posizione tributaria di determinati soggetti, deve essere immediatamente fatta una distinzione; si deve appurare se i destinatari di tali dati siano o meno amministrazioni tributarie di paesi membri dell'Unione. Ebbene, mi pare che l'obiettivo della disciplina sia rendere possibile la collaborazione a livello europeo; a tale proposito, mi limito a fare riferimento all'articolo 42 dell'attuale codice che si occupa dei trasferimenti all'interno dell'Unione europea (ometto, invece, ogni riferimento agli articoli 43, 44 e 45, i quali si riferiscono, invece, agli altri casi). Il principio seguito è quello della libera circolazione dei dati all'interno dell'Unione europea, in conformità alla disciplina del codice ed evitando, ovviamente — ma non mi sembra ricorra tale evenienza —, trasferimenti di dati effettuati al fine di eludere le disposizioni in materia. Anzi, questa audizione mostra, evidentemente, che di questa disciplina si vuole tenere conto.

Naturalmente, proprio per tale ragione, è necessaria una valutazione, ulteriore rispetto all'articolo 42, della base giuridica del trasferimento perché, evidentemente, una volta accertato che questi dati possono essere trasferiti in altri paesi dell'Unione europea, va accertata la finalità perseguita. Quest'ultima deve fare riferimento agli obiettivi istituzionali dell'amministrazione tributaria che trasferisce o riceve dati nella materia in considerazione.

E, dunque, un primo tipo di garanzie, in questo caso, deve essere legato all'esclusione di usi ulteriori o diversi da parte delle amministrazioni dei paesi che rice-

vono tali dati; si tratta di una considerazione quasi ovvia e, tuttavia, necessaria in questo momento. Quindi, devono essere chiare le finalità per le quali questi dati sono trasferiti e le condizioni in base alle quali questi dati saranno ulteriormente utilizzati.

A mio avviso, è opportuno considerare che, a livello europeo, forme di collaborazione in una serie di settori esistono già: mi limito a ricordare Europol, Eurodac, Schengen ed il sistema doganale. Come appare chiaramente dal documento che ho avuto modo di ricevere — e mi corre l'obbligo di ringraziarvi, in quanto mi consente di darvi, se non proprio delle risposte, almeno adeguate indicazioni circa le questioni all'ordine del giorno — ebbene, come risulta dal documento, la prospettiva è costituita non da uno scambio occasionale di informazioni fiscali tra i vari enti espositori ma, addirittura, dalla possibilità di una rete « efficiente, integrata e flessibile ».

Vorrei ricordare che questo tipo di strutture — per inciso, esse sono molto diverse, Europol dal sistema doganale, Eurodac da Schengen — hanno dato origine a convenzioni e accordi a livello europeo, sia per prevedere le modalità di gestione di questi sistemi, sia per prevedere (ed è il punto sul quale vorrei richiamare l'attenzione) ulteriori garanzie per quanto riguarda il trattamento dei dati in ragione proprio della dimensione transnazionale in cui tutte queste operazioni si compiono.

Dunque, per conferire a tale attività una base giuridica solida, mi permetterei di indicare la necessità che, a livello europeo, si giunga, o nella forma particolarmente intensa della convenzione o attraverso altre forme, a stabilire un quadro normativo adeguato alla complessità ed alla meritevolezza dell'interesse che si vuole perseguire. Mi limito a ricordare che, nel codice appena entrato in vigore, all'articolo 154, secondo comma il legislatore ha previsto che « il garante svolge altresì (...) la funzione di controllo e assistenza in materia di trattamento dei dati personali prevista da leggi di ratifica di accordi o convenzioni internazionali o

da regolamenti comunitari (...)» e, per esempio, alle lettere *b)* e *c)* di detto comma, si fa rispettivamente riferimento ad Europol ed al settore doganale. Quindi, anche in questa prospettiva, evidentemente, vi sarebbe non un ampliamento delle competenze, dei poteri e delle responsabilità del garante ma un adeguamento della disciplina a queste finalità particolari.

Vorrei sottolineare anche la necessità di considerare con attenzione le modalità del trasferimento; mi riferisco al trasferimento, per così dire, caso per caso. Ebbene, esso può avvenire evidentemente su richiesta di un'amministrazione straniera o per iniziativa dell'amministrazione italiana che richiede questo tipo di collaborazione alla sua omologa di un altro paese dell'Unione europea. Ciò può avvenire o attraverso una richiesta alla quale l'amministrazione interessata risponde a sua volta oppure attraverso un accesso telematico diretto alla banca dati dell'amministrazione dalla quale si vogliono ottenere i dati, sia che l'iniziativa sia italiana sia che venga da un altro paese.

Segnalo tali aspetti perché vi possono essere conseguenze non indifferenti per quanto riguarda la legge applicabile. Se l'amministrazione italiana risponde alla richiesta di un'amministrazione straniera, non vi è dubbio che, poi, per eventuali controversie, la legge applicabile sarà quella italiana. Se, però, l'accesso è effettuato dall'amministrazione straniera o italiana accedendo direttamente alla banca dati dell'amministrazione omologa, in tal caso, molto probabilmente, le leggi saranno entrambi applicabili. Infatti, in base ai principi stabiliti dalla direttiva, il soggetto che accede direttamente all'apparecchiatura elettronica di un altro paese attinge i dati in un altro paese e deve rispettare anche la normativa del territorio di origine dei dati. Quindi, vi è un trattamento da parte del soggetto che ottiene i dati ma, avendoli acquisiti direttamente, deve rispettare anche la normativa del paese d'origine. Si tratta, invero, di un aspetto di notevole rilevanza; rimane, però, fermo che, avvenendo il trasferi-

mento all'interno dei paesi dell'Unione europea, il principio generale della libera circolazione viene rispettato, è operante e, dunque, corrispondente alla finalità indicata.

Qualora si ricorra ad una rete — che, certamente, è un altro strumento legittimo di utilizzazione — si pongono alcuni problemi. Infatti, chi gestirà tale rete — essa non è un'entità astratta: vi dovrà essere qualcuno che la gestisce ed un paese all'interno della quale essa è localizzata — dovrà osservare una serie di regole, per esempio riguardanti le misure di sicurezza, variabili da paese a paese o gli obblighi di conservare il cosiddetto tracciamento degli accessi, per garantire la possibilità sia di evitare accessi illegittimi sia di controllare chi, quando ed in quale modo abbia avuto l'accesso.

Dunque, entrando in tale dimensione, la questione (che avevo sollevato in precedenza) di stabilire un solido quadro comunitario diviene maggiormente operante, salvo che non si voglia stabilire — ma questa deve essere una decisione comunitaria — che si applicano, per esempio, le regole del paese ove la rete è collocata e gestita.

Un problema particolare è legato alle modalità di circolazione. Siamo di fronte a soggetti pubblici che in questo caso è l'amministrazione finanziaria, il Ministero dell'economia (come fu chiarito nel corso della mia prima audizione, essendo senza dubbio, l'amministrazione finanziaria stessa il titolare del trattamento di tali dati ed essendo la Sogei responsabile del trattamento). A ciò dobbiamo porre la nostra attenzione e lo dico perché, analizzando complessivamente il contesto normativo, bisogna fare riferimento all'articolo 19 del codice, che recita, al secondo comma: « La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento ».

Nello specifico, saremmo certamente nell'ambito di tale disciplina, trattandosi di un soggetto pubblico di altro paese. Tuttavia, si aggiunge: « In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa

quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se, decorso il termine di cui all'articolo 39, comma 2, non è stata adottata la diversa determinazione ivi indicata». L'articolo 39 prevede che il titolare del trattamento comunichi preventivamente al Garante le circostanze riguardanti la comunicazione di un dato personale da parte di un soggetto pubblico ad altro soggetto pubblico, quando non sia prevista da una norma di legge o di regolamento.

Quindi, se la disposizione di legge o di regolamento consente tale tipo di trasferimento, non c'è bisogno di ulteriori attività, altrimenti vi è un obbligo di comunicazione al Garante, ed i dati sono inviati 45 giorni dopo la stessa comunicazione al Garante, salvo diversa determinazione di quest'ultimo.

Vi è, pertanto, un dato procedurale che deve essere sottolineato e che diventa più stringente in presenza di dati sensibili e che nella materia che ci interessa sono i dati sulla salute e i dati giudiziari, i quali possono far parte del pacchetto di dati amministrato e trattato dall'amministrazione tributaria.

Anche in tal caso si fa riferimento all'articolo 19, anche se al successivo comma 3 si dice che: «la comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati, a enti pubblici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando previste da una norma di legge o di regolamento». Si pone un problema sottile: siamo di fronte ad una comunicazione o ad una diffusione di dati?

Probabilmente, l'interpretazione più corretta è quella della comunicazione. Infatti, anche se venisse effettuata a tutte le amministrazioni degli altri 24 paesi, tali amministrazioni sarebbero, comunque, soggetti determinati.

Il problema, soprattutto dopo l'approvazione dell'articolo 50 della legge finanziaria e la centralizzazione di una serie di dati riguardanti la salute dei cittadini, cioè

quelli desumibili dalle ricette o dalla prescrizione di prestazioni specialistiche, assume una particolare rilevanza.

Il citato articolo 50 prevede una molteplicità di banche dati, all'interno dell'amministrazione finanziaria, poiché il flusso di dati proveniente dalla periferia è organizzato in banche dati per regioni ed in banche dati che trattano separatamente l'identità dei soggetti, per disporre di dati anonimi e dati riguardanti soggetti determinati. Si pone, al riguardo, una serie di problemi.

Se si trattasse di comunicare ad amministrazioni straniere dati anonimi o aggregati — che possono essere anche importanti, nella cooperazione internazionale — per valutare, ad esempio, le dimensioni di determinati fenomeni, quali la distribuzione per fasce dei contribuenti, questi dati aggregati o anonimi sarebbero sottratti alla disciplina dei dati personali, proprio in quanto i dati cui si applica la legge sono quelli personali.

Allo stesso modo, si dovrebbe concludere che non sono, invece, trasferibili i dati riguardanti soggetti perché l'articolo 50, al comma 10, afferma esplicitamente che: «al Ministero dell'Economia e Finanze non è consentito trattare i dati rilevati dalla tessera sanitaria degli assistiti». In tal caso, non solo non vi sarebbe la norma che dà facoltà all'amministrazione di trasferirli all'estero, ma un esplicito divieto. Dunque, si tratterebbe di dati che in nessun caso potrebbero entrare in tale circuito transnazionale.

Aggiungo — la materia è, obiettivamente, molto complessa — che la Camera ha approvato, il 19 novembre, un ordine del giorno che impegna il Governo — peraltro, su una modifica richiesta dal Governo medesimo — ad adottare iniziative normative al fine di escludere il trattamento dei dati sensibili degli assistiti. Pertanto, si dovrà valutare in prospettiva la rilevanza di tale impegno del Governo per ciò che riguarda i dati sensibili in tale materia, che ritengo, tuttavia — almeno nella dimensione individuata dall'articolo 50 — sottratti a tale possibilità.

Nascono sul tema altre due questioni alle quali accennerò rapidamente. Da una parte, come detto esplicitamente alla lettera b) del documento che abbiamo ricevuto, si parla di problematiche connesse all'attuazione del coordinamento tra le banche dati dell'anagrafe tributaria. La rilevanza è di una molteplicità di banche dati, peraltro puntualmente riflessa nell'articolo 50 della legge finanziaria.

Credo che per ottenere una disciplina omogenea e comportamenti coerenti da parte dell'amministrazione vi debba essere un coordinamento per i trasferimenti effettuati tra tali diverse banche-dati.

Si pone, oggi, da tale punto di vista, un problema che esige una particolare attenzione.

Si fa, inoltre, riferimento (finora, ho parlato dell'amministrazione finanziaria, perché la medesima, come è ovvio, è il titolare del trattamento), ai punti d) ed e), alla Sogei ed alla Sogei IT.

Per quanto riguarda queste ultime, la prima opera come responsabile del trattamento e, quindi, secondo le direttive e sotto la responsabilità dell'amministrazione tributaria.

Potrebbero sorgere problemi per quanto riguarda la Sogei IT. Sembrerebbe — ma forse è una mia impressione — che il coinvolgimento di tale società nella gestione dell'anagrafe tributaria, sia relativo all'instaurazione di collegamenti con le altre banche-dati. Se ne potrebbe dedurre che essa ha una funzione puramente servente (mettere a disposizione le strutture necessarie per il collegamento con le altre banche-dati o il trasferimento alle banche dati straniere).

Tuttavia, questo non implica la totale sottrazione della Sogei IT alla disciplina della protezione dei dati, se non altro per l'applicazione delle misure di sicurezza.

Evidentemente, si tratta di dati di particolare qualità e il fatto che siano trasferiti attraverso strutture pienamente assistite dalla garanzia della sicurezza è centrale. Si pone anche in tal caso il problema dei collegamenti con altre banche dati, e questo deve essere chiarito. Dinanzi a banche dati pubbliche, ci limiteremo a

richiamare gli articoli 19 e 23; dinanzi a banche dati di natura privata si chiederà il rispetto di tutte le norme che ho ricordato precedentemente.

Naturalmente, si tratta di una materia all'interno della quale il problema della interoperabilità tra banche dati dovrà essere considerato con grande attenzione. Se, infatti, il collegamento dell'amministrazione finanziaria con altre banche dati, pubbliche o private che siano, per la realizzazione delle finalità proprie della prima è certamente legittimo, in presenza delle condizioni di legge ciò non può comportare la possibilità per altri soggetti, a loro volta, di attingere liberamente alle banche dati stesse. È un punto estremamente chiaro e costituisce la questione finale su cui intendevo richiamare l'attenzione di questa Commissione.

Ovviamente, poiché le discipline dei dati personali con rilevanza tributaria sono estremamente variegate, differenziandosi paese per paese, sarà necessario riflettere in modo approfondito. In Italia, sicuramente abbiamo maggiore possibilità di conoscenza da parte dell'opinione pubblica di una serie di dati tributari, per cui, da questo punto di vista, il trasferimento di informazioni dall'Italia ad un altro paese aumenta la soglia di tutela piuttosto che diminuirla.

Che cosa accade, invece, per i dati che arrivano dagli altri Stati? Può un altro paese esigere, in base al principio della legge applicabile, che sia mantenuto il livello di tutela previsto dalla legislazione interna della stessa nazione di provenienza? O questo può comportare disparità di trattamento, anche all'interno del nostro ordinamento? Ho già avuto modo di riscontrare, nel corso di altre audizioni, che il problema della necessità di riflettere sulle discipline tributarie dei 25 paesi (che da maggio costituiranno l'ampliata Unione europea) è stato sollevato, pertanto non insisterò oltre. In conclusione, devo ringraziare di questo invito la Commissione per un'ulteriore ragione.

Il garante, posto di fronte ai problemi sollevati, acquisirà — anche per le sue finalità istituzionali — una serie di dati



direttamente dai soggetti interessati e, naturalmente, se in base a tale acquisizione dovesse rilevare qualcosa di rilevante per i lavori parlamentari, provvederà a comunicarlo immediatamente. Mi scuso, infine, per essermi dilungato nella trattazione dei quesiti posti, ma si trattava di questioni particolarmente impegnative e complesse.

**PRESIDENTE.** Ringrazio il presidente Rodotà per il suo intervento, particolarmente esaustivo e chiaro. Si tratta certamente di un punto particolarmente delicato della nostra indagine; infatti, perlomeno in parte, abbiamo sinora sviluppato un argomento molto più pratico e di tipo quasi informatico, oltre che politico. Abbiamo valutato la necessità che le varie banche dati potessero ricevere qualche forma di armonizzazione, tenuto presente che passare dall'attuale composizione dell'Unione europea a quella con 25 paesi già di per sé — come sottolineavano il direttore generale delle dogane ed altri — avrebbe comportato problemi notevoli, anche in termini di meri controlli.

È vero, peraltro, che il tema del trattamento dei dati personali e del dovere della riservatezza — la tutela della *privacy* —, soprattutto per alcuni tipi di dati, diventa fondamentale, in considerazione del fatto che le varie legislazioni probabilmente non hanno un carattere così omogeneo come potremmo supporre, anche a causa della difformità di regolamentazione esistente nei diversi paesi. Le argomentazioni espresse dal professor Rodotà debbono farci dunque riflettere, anche in ragione delle conclusioni cui noi perverremo. Disponiamo di un codice appena entrato in vigore e questo, sotto un certo profilo, segnala che il nostro non rappresenta l'ultimo dei paesi della Comunità europea, in merito alla questione in esame.

**STEFANO RODOTÀ, Presidente garante per la protezione dei dati personali.** Posso affermare con grande orgoglio che, in questo momento, il codice di cui disponiamo, prodotto dal Governo e dal Parla-

mento italiani, rappresenta uno strumento attualmente inesistente in alcun altro paese. Questo codice, ovviamente tradotto in inglese, costituisce già oggetto di studio all'estero.

**PRESIDENTE.** Ritengo che questo sia un dato particolarmente significativo, del quale possiamo essere legittimamente orgogliosi e che potrebbe servire, se ve ne fossero le condizioni politiche, per costituire un tessuto per tutti gli altri paesi, soprattutto per i nuovi membri dell'Unione. Dovendo essi, in alcuni casi, partire da zero, anche per quanto riguarda le banche dati, potrebbero disporre già di uno strumento di verifica, di controllo e di tutela, in questo settore così delicato.

Ringrazio il professor Rodotà anche per il suo puntuale riferimento alla normativa da applicare; si tratta, infatti, di un argomento che, fatalmente, almeno per i primi tempi, determinerà qualche motivo di tensione. Affrontare per tempo certi problemi, consentirà, probabilmente nel breve periodo, di evitare che una diversa interpretazione della normativa da applicare possa costituire un espediente per ostacolare il trasferimento dei dati o non rendere noto ciò che in realtà tutti noi vorremmo far sapere. Sovente ci sforziamo di pensare quali siano le discipline migliori per impedire che certi eventi si verifichino. Tuttavia, altrettanto spesso, come alcuni casi recenti dimostrano, la norma meglio studiata viene elusa con il sistema più antico del mondo. Allora forse occorrerebbe mettere a fuoco anche gli aspetti apparentemente più marginali, dato che proprio da lì, con frequenza, si parte per impedire che un sistema funzioni.

Se in futuro le anagrafi tributarie non dialogheranno tra di loro si verrà a creare una situazione disperata in cui l'Europa avrà — al suo interno — una realtà in competizione con se stessa, anziché esprimere un'omogeneità di posizioni capaci di concorrere con soggetti terzi. Mi pare che l'*excursus* del presidente Rodotà e la sua orgogliosa testimonianza facciano sì — per

una volta — che l'Italia non sia tra gli ultimi paesi a muoversi dinanzi a questioni di rilievo. E tutto ciò potrà costituire merito significativo per il nostro paese, un elemento da focalizzare nella stessa relazione che consegneremo al Parlamento.

Do ora la parola ai colleghi che desiderano intervenire.

**GIUSEPPE ONORATO BENITO NOCCO.**

Il codice di cui si è parlato viene adottato dalla Comunità europea oppure è nostro? È omologo a quello di cui dispongono gli altri membri? Infine, esiste un sistema sanzionatorio previsto in ambito interno ed esterno?

Chiedo questo perché in Italia ci preoccupiamo solo dell'anagrafe tributaria quando in realtà si fa scempio quotidiano della *privacy*, in tutti i settori e i campi. Spero che almeno in questo settore vi sia un minimo di tutela.

Per questo, mi interessa capire, e mi incuriosisce sapere, quale sistema sanzionatorio sia previsto per l'Italia e per gli altri Stati membri. Specialmente quando entreranno a far parte dell'Unione i nuovi Stati membri, i quali, certamente, sono ancora all'inizio in tutto, non penso che noi saremo molto tutelati, nel momento in cui questi dati saranno acquisiti da tali paesi.

**GERARDO LABELLARTE.** Vorrei ringraziare il professor Rodotà per la sua esposizione chiarissima ed esauriente, come di consueto. Vorrei chiedergli che cosa pensa, alla luce dell'esperienza che ha maturato nei rapporti con analoghe autorità garanti della *privacy* negli altri paesi, rispetto al tema di fondo, quello dell'accesso diretto ai dati non sensibili, come quelli tributari ed altri, e all'atteggiamento che bisogna attendersi da parte degli altri paesi.

Vorrei sapere se dobbiamo attenderci un atteggiamento restrittivo che, come affermava il presidente poc'anzi, sostanzialmente significa bloccare, adducendo l'argomento della *privacy*, un processo di integrazione che già è tecnicamente difficile di per sé, in presenza di legislazioni,

tra l'altro, molto differenti tra loro. Ci possiamo aspettare un atteggiamento di collaborazione e di apertura da parte degli altri paesi, soprattutto dei principali paesi della Comunità europea, su questo aspetto? Oppure riscontreremo un atteggiamento di chiusura da parte di altri Stati, che non vorranno cedere i dati in loro possesso, salvo essere disponibili a soddisfare, eventualmente, specifiche richieste in relazione a specifici casi, attraverso procedure complesse, riservandosi la decisione se concedere o meno questi dati? Sostanzialmente, questo significherebbe non integrare tali dati.

**GIULIO SANTAGATA.** Ringraziando a mia volta il presidente Rodotà, gli rivolgo una domanda nonché, forse, una richiesta di collaborazione. Noi ci siamo interrogati su quali fossero i dati che erano stati raccolti, quali dati potessero essere utili ad un lavoro e quali e quanti dati potevamo pensare di trattare nell'ambito di questa rete. Se ho ben compreso, esistono normative in materia di trattamento dei dati personali fortemente diversificate. La mia richiesta è volta capire se queste diverse normative costituiscano un vincolo che ci costringa, al limite, a restare al di sotto dei nostri obiettivi. Vorrei cercare di capire lo stato delle diverse normative. Da questo può derivare un aiuto, credo, anche per il nostro lavoro.

**STEFANO RODOTÀ,** *Presidente garante per la protezione dei dati personali.* Si riferisce alle normative interne o internazionali?

**GIULIO SANTAGATA.** Internazionali.

**STEFANO RODOTÀ,** *Presidente garante per la protezione dei dati personali.* Infatti, esiste una differenziazione tra le normative interne e le normative internazionali.

**GIULIO SANTAGATA.** In molti paesi il livello di raccolta dei dati è differente: si pensi al codice fiscale e così via. Se, poi, vi è un vincolo molto stringente al trat-

tamento dei dati e all'uso di essi, finiremo per limitarci a scambiare nomi e cognomi, o poco di più. Sto cercando di capire se questo possa costituire davvero un vincolo ulteriore alla nostra ipotesi di lavoro.

**PRESIDENTE.** In conclusione, chiedo al professor Rodotà di soddisfare una curiosità che, poi, tale non è. Se lei dovesse fornire una indicazione, per cercare di avere almeno due elementi di protezione e anche un elemento di garanzia per il trattamento dei dati a livello europeo, sulla base della conoscenza che lei può avere degli altri sistemi e delle altre anagrafi nazionali, che cosa riterrebbe opportuno mettere in rilievo? Ciò riveste un interesse anche alla luce della programmata missione che la Commissione effettuerà, la prossima settimana, a Bruxelles, al fine di constatare se questi siano elementi che già altrove si è pensato di inserire a tutela dei dati personali. Le do la parola per la replica.

**STEFANO RODOTÀ, Presidente garante per la protezione dei dati personali.** Rispondendo, innanzitutto, all'ultima domanda, penso che le caratteristiche di questo codice consentano di avere una base consistente e seria, per quanto riguarda le garanzie. Se partiamo da questo punto di vista, credo che noi abbiamo, nel nostro sistema, un equilibrio molto significativo tra esigenze di tutela dei dati personali e finalità, per così dire, di ordine generale. Questo equilibrio preesisteva alla disciplina del trattamento dei dati personali. Infatti, sapete tutti molto bene che, attraverso una serie di atti normativi, i dati riguardanti la posizione fiscale del cittadino ha ricevuto, in Italia, un trattamento che tende a garantire la trasparenza piuttosto che la riservatezza. Io devo affermare che il garante ha seguito questa linea, sin dall'origine. Qualche volta, abbiamo attirato su di noi qualche critica, quando ci è stato chiesto se noi siamo i garanti della riservatezza o della trasparenza. Noi ritenevamo, ad esempio, che quando fosse in questione l'uso di denaro pubblico, nelle forme di sovvenzioni, con-

sulenze e retribuzioni, dovesse prevalere l'interesse al controllo da parte dell'opinione pubblica sull'esigenza di riservatezza privata.

A questo proposito, mi consentirete una battuta. Poco dopo avere assunto la mia carica, mi ha telefonato un amico il quale mi ha detto: «Finalmente, grazie al tuo aiuto, mi libererò dell'incubo che vivo tutti gli anni poiché, ogni qualvolta sono resi noti i ruoli, si dice che io sono il primo contribuente della mia città. Che cosa mi consigli?». Gli ho risposto: «Guadagna di meno!», nel senso che non poteva chiedere questo tipo di protezione. Non si tratta di una forzatura perché, rispetto alla logica precedente, già la legge n. 675 del 1996 e, successivamente, il codice hanno graduato la tutela, attribuendo ad alcune categorie di dati, ad esempio i dati sulla salute o i dati genetici, il massimo della protezione mentre i dati riguardanti l'attività economica sono meno garantiti. In alcuni casi, questo accade per ovvie ragioni perché, per necessità di trasparenza di mercato, c'è bisogno di sapere che cosa faccia un'impresa; in altri casi, per garantire il pari trattamento dei cittadini in questa materia.

Quindi, devo affermare che in Italia esiste un equilibrio. In altri paesi, ci potremmo trovare di fronte a difficoltà ove qualcuno affermi, appunto, che i nostri dati, dal punto di vista della pubblicità, sono troppo visibili. In una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, del 20 maggio dello scorso anno, relativa ad un caso in cui alcuni dipendenti della radio austriaca chiedevano maggiore riservatezza sulle loro retribuzioni. Con una argomentazione complessa e, secondo me, non generalizzabile — la segnalo, in ogni caso, perché questo rileva, a mio avviso, come elemento di riflessione per voi — la Corte ha proposto una linea maggiormente restrittiva rispetto alle attuali.

Nella sentenza si afferma che gli articoli della direttiva relativa ai dati personali non ostano alla normativa di cui si tratta nelle cause principali, a condizione che sia provato che l'ampia divulgazione, non soltanto dell'importo dei redditi an-

nui, laddove questi superino un certo limite, delle persone impiegate presso enti soggetti al controllo della Corte dei conti ma anche dei nomi dei beneficiari di tali redditi, sia al contempo necessaria e appropriata all'obiettivo di buona gestione delle risorse pubbliche, perseguito dal costituente. Quindi, in questo caso, la valutazione è demandata al giudice, di volta in volta.

L'argomento è chiaro. C'è anche una coincidenza poiché la prima richiesta ricevuta dal garante in tema di pubblicità delle retribuzioni fu relativa alla RAI. Anche in Austria si pose lo stesso problema. Qual era la finalità? Non certo la curiosità di sapere quanto guadagnasse un presentatore televisivo ma la buona gestione dei fondi pubblici.

Cito questo perché si tratta di una linea di possibile convergenza. Soprattutto quando la finalità sia questa, credo che sia possibile. È difficile effettuare una previsione generale per capire se gli altri paesi collaboreranno o meno. Sapete benissimo che la materia tributaria e fiscale è una di quelle di cui gli Stati sono più gelosi. La resistenza ad assumere, non dico strumenti di governo comune, ma un'uniformità, in questa materia, è molto forte.

Quindi, io credo che non mancheranno le resistenze, tuttavia, in questo momento l'emergenza in diversi paesi di gravi violazioni, in parte riferibili anche alla materia fiscale, dovrebbe consentire di far decollare questi progetti, perché un rifiuto a collaborare — nel momento in cui è invece forte l'esigenza di un buon uso delle risorse pubbliche per la necessità di tutelare le collettività di risparmiatori — non sarebbe costruttivo, anche se non prevedo comunque un percorso agevole. Credo che tutto ciò sia necessario, perché altrimenti l'unico modo per acquisire questi dati sarebbe quello di seguire le forme di cooperazione giudiziaria che sarebbero certamente più complesse di quelle che si avrebbero attraverso l'accesso diretto o la risposta da parte dell'amministrazione interessata.

Per quanto riguarda il sistema sanzionatorio faccio presente che il nostro è stato rafforzato in senso positivo, anche se io non credo che la sanzione sia sempre quella migliore. La delega non lasciava molti margini di manovra e, quindi, né Governo né Parlamento potevano, senza un rinnovato intervento legislativo primario, intervenire, però una «ripulitura» è stata comunque data. Alcuni casi in cui era prevista la pena detentiva francamente ponevano i magistrati nella condizione di mettere in qualche modo da parte la sanzione. È stato pertanto rafforzato l'impianto sanzionatorio nelle parti in cui aveva funzionato e, allo stesso tempo, è stata prevista per i casi più gravi una maggiore efficacia sanzionatoria. Naturalmente è il giudice ad applicare la sanzione penale, ma il giudice a cui noi segnaliamo i casi.

Ritengo invece necessaria una maggiore collaborazione da parte della magistratura, in questo senso la Cassazione ed il CSM stanno organizzando dei seminari di informazione; altrimenti si verificano situazioni in cui la mancanza di tale collaborazione produce effetti deleteri. Da parte nostra opereremo in modo sempre più intenso nel settore della sanzione amministrativa pecuniaria, anche perché, di fronte ai recenti tagli di bilanci, abbiamo necessità di acquisire risorse finanziarie, sulla falsariga dell'azione dei comuni che aumentano le multe per sostenere i propri bilanci. Constatiamo molte evasioni od elusioni della disciplina normativa che, spesso, si risolvono non solo in fastidi per i cittadini ma anche in vere e proprie invasioni illegittime della loro sfera privata.

Per quanto riguarda il livello europeo, il fatto che in tutti i paesi esista una autorità corrispondente, la possibilità di intervento dell'autorità giudiziaria, discipline sostanzialmente conformi, perché tutte ispirate alla direttiva n. 95/46 e a quelle successive, consente di ritenere che in sede internazionale sia possibile ottenere interventi sanzionatori adeguati.

Concludo manifestando la nostra piena disponibilità a collaborare con la Commis-

sione, se avrà, anche in sede di predisposizione della relazione, questioni specifiche alle quali possiamo fornire, anche per iscritto, una risposta, che abbiamo interesse a fornire, perché una vostra relazione che suggerisca al Parlamento linee pienamente conformi ai nostri intendimenti non può che soddisfarci.

**PRESIDENTE.** Accolgo con piacere la disponibilità manifestata in maniera così chiara dal professor Rodotà; sicuramente ci avvarremo della sua collaborazione, soprattutto perché la materia in questione è particolarmente delicata e nel momento in cui si deve elaborare una relazione per il

Parlamento bisogna cercare di essere più chiari possibili. Ringrazio il professor Rodotà per il suo intervento e per la collaborazione che ci presterà in seguito e dichiaro conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.15.**

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI  
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI*

**DOTT. FABRIZIO FABRIZI**

*Licenziato per la stampa  
il 4 febbraio 2004.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

